

OGGETTO: Fondo risorse decentrate per l'anno 2025.

Il Revisore unico del conto, nominato con deliberazione consiliare n. 8 del 22 maggio 2024, il giorno 1° del mese di dicembre 2025, presso il proprio studio in Alba - corso Piave 4, ha effettuato la seguente attività: ***“Parere in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate - anno 2025”***.

VISTI

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018, che dispone che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”;
- l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le Pubbliche Amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;
- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- la disciplina per la costituzione delle risorse decentrate è contenuta nell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, del comparto Funzioni locali;
- la costituzione del fondo delle risorse stabili, di cui al 1° comma del medesimo articolo, risultando dall'applicazione precisa di disposizioni contrattuali, è un atto gestionale di competenza del Responsabile del servizio competente;
- la disciplina delle risorse decentrate variabili è contenuta nel sopracitato art. 79, nel comma 2 e seguenti;
- in ogni caso, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di "elevata qualificazione", deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, precisando che tale limite non si applica alle risorse stabili previste al comma 1, lettere b) d) al comma 1 bis e 3, oltre alle altre risorse escluse in base a disposizioni di legge;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 16/11/2022, e in particolare il titolo II disciplinante il sistema delle relazioni sindacali, da cui si evince che Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

TENUTO CONTO

che l'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2024 è stata trasmessa al Revisore unico del conto dal responsabile del servizio finanziario, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

ESAMINATO

la documentazione ricevuta in data 11 dicembre u.s. per l'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, che prevedono un ammontare di somme a disposizione per risorse stabili, depurate delle somme non soggette a vincolo di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 è pari ad euro 32.757,26 a cui si aggiungono le risorse non soggette ai limiti per euro 2.406,61 e le differenze stipendiali pari ad euro 6.994,49 per complessivi **euro 42.158,36 di risorse stabili**.

La somma degli incrementi variabili, depurata delle somme non soggette a vincolo di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 è pari ad euro 6.609,30 a cui si aggiungono le risorse non soggette ai limiti per euro 780,00 per complessivi **euro 7.389,30 di risorse variabili**.

VERIFICATO

CHE il fondo per le risorse decentrate, così come ridefinito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio.

RICHIAMATI

- gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dalla Responsabile del Servizio Personale e del Responsabile del Settore Finanziario resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente.

Per quanto sopra richiamato e considerato, il Revisore dei conti

ATTESTA E CERTIFICA

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che l'inserimento delle risorse variabili per l'anno 2025, nei modi e nei termini riportati in premessa e come specificato anche negli allegati sono compatibili con i vincoli del bilancio dell'Ente e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Alba, lì 1° dicembre 2025

Il Revisore unico dell'Unione Montana Valle Maira
Ansaldi dott. Giovanni

